

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**Area:**

DETERMINAZIONE

N. G00704 **del** 28/01/2020**Proposta n.** 1011 **del** 27/01/2020**Oggetto:**

Società "Azienda Recupero Ecologico Ambientale 58 S.r.l." ("A.R.E.A. 58 S.r.l.") - Rinnovo del Decreto commissariale n. 140 del 20/12/2007 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 16 della L.r. n. 27 del 09.07.1998, concernente l'esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Località "Prato della Corte", via della Mola Saracena, Comune di Fiano Romano (RM) - Approvazione di una modifica non sostanziale consistente nell'integrazione di nuovi CER.

Proponente:

Estensore

GARDI PIERLUIGI

Responsabile del procedimento

GARDI PIERLUIGI

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

F. TOSINI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: Società “Azienda Recupero Ecologico Ambientale 58 S.r.l.” (“A.R.E.A. 58 S.r.l.”) - Rinnovo del Decreto commissariale n. 140 del 20/12/2007 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 16 della L.r. n. 27 del 09.07.1998, concernente l’esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Località “Prato della Corte”, via della Mola Saracena, Comune di Fiano Romano (RM) - Approvazione di una modifica non sostanziale consistente nell’integrazione di nuovi CER.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo R.R. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

▪ di fonte nazionale:

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti"	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05	
	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.lgs. n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005

D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.lgs. 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.lgs. 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014

PREMESSO che:

- la Società "Azienda Recupero Ecologico Ambientale S.R.L.", in sigla " A.R.E.A. 58 S.R.L." (di seguito Società), C.F.05521460583 e P.IVA 01409061007, con sede legale e operativa in via della Mola Saracena, località "Prato della Corte", Fiano Romano (RM), gestisce un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (deposito preliminare e messa in riserva), in forza del Decreto commissariale n. 140 del 20/12/2007 rilasciato alla "Demolizioni Pomili S.R.L" e delle successive Determinazioni n. G04708 del 13.12.2013 e n. G01118 del 15.02.2016, di modifica non sostanziale e n. G04344 del 06.04.2018 di voltura da "Demolizioni Pomili S.R.L" alla stessa Società A.r.e.a. 58 Srl, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota acquisita al prot. regionale al n. i.501562 del 07.10.2016, la Società ha inoltrato richiesta di rinnovo del suddetto atto autorizzativo n. 140 del 20/12/2007 e ss.mm., con contestuale richiesta di variante non sostanziale consistente nell'integrazione di nuovi codici CER appartenenti a famiglie già autorizzate, da gestire con le operazioni già autorizzate, senza variazioni dei quantitativi annuali dei rifiuti, nel rispetto del comma 14, art. 15 della L.R. n. 27/98;

ATTESO che il rinnovo dell'autorizzazione è pervenuta entro i termini di 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in essere, unitamente ai seguenti documenti:

- Allegato E di cui alla Determinazione n. 239/2008; Analisi Territoriale; Autorizzazione emissioni del 13.04.2011; Autorizzazione scarico del 06.05.2014; Compatibilità ambientale del 10 agosto 2001; Conformità ambientale del 28.02.2001; Decreto 140 del 24 dicembre 2007; elaborato grafico - tavola 1; elaborato grafico – tavola 2; Elenco codici CER; modifica non sostanziale 2013; modifica non sostanziale del 15 febbraio 2016; Nomina Direttore Tecnico; Relazione Tecnica; Tabella aree di stoccaggio; Variante non sostanziale; versamento; documenti identità legale rappresentante, tecnico;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale al n. 387210/GR2904 del 28 giugno 2018, la Società ha ribadito la richiesta di modifica non sostanziale al suddetto atto autorizzativo n. 140 del 20/12/2007 e ss.mm, con contestuale richiesta di aggiornamento dell'elenco dei CER già trasmesso con la suddetta nota n. i.501562 del 07.10.2016, allegando la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- Documentazione Tecnica a firma dell'ing. Giuseppe Fabiani, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma al n. 12014, costituita da Planimetria generale ante operam, Planimetria generale post operam, entrambe con indicazione dei codici CER e relative aree di stoccaggio, Planimetria rete di raccolta acque nere meteoriche e di processo, Relazione tecnica;
- Documento titolare attività;
- Documento tecnico incaricato;
- Ricevuta bonifico spese istruttorie;
- Polizza fideiussoria;
- Perizia tecnica;
- Calcolo garanzia finanziaria;
- CCIAA società;
- copia Decreto n. 140 del 20/12/2007;
- Copia Determinazione prot. n. G04708 del 13/12/2013;
- Copia Determinazione prot. n. G01118 del 15/02/2016;
- Copia Determinazione prot. n. G04344 del 06/04/2018;
- Copia autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Fiano Romano (RM);
- Copia autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
- Copia parere conformità ambientale prot. n. 4205 del 28/02/2001;
- Copia pronuncia di conformità ambientale prot. n. 17833/4/C del 10/08/2001;
- Prospetto di ricalcolo Garanzie Finanziarie;
- Dichiarazione asseverata, datata 18.06.2018, a firma dell'ing. Giuseppe Fabiani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 12014;

ATTESO che nella dichiarazione di cui al punto precedente è stato asseverato che la modifica richiesta si configura come non sostanziale, per le seguenti motivazioni:

- la modifica è non sostanziale in quanto i cambiamenti consentono di modificare il recupero e/o lo smaltimento di rifiuti aventi lo stesso capitolo;
- il quantitativo totale dei rifiuti non subisce maggiorazioni rispetto a quello autorizzato, “neanche il 5% ammesso, dalla Regione Lazio – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti con Determinazione prot. n. 604708 del 13/12/2013”;
- la proposta in esame ricade all'interno delle modifiche non sostanziali ricomprese al punto 3.2.1 delle “Prime linee guida agli Uffici Regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità dei procedimenti volti al rilascio delle Autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 27/98, di cui al DGR 239 del 18/04/2008;

RILEVATO che a seguito delle suddette istanze di rinnovo dell'autorizzazione e della perizia di variante, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del provvedimento richiesto, così come previsto dalla DGR n. 239/2008, su indicazione della Regione Lazio, con successive note n. U 75741 del 30.02.2019 e U.447372.11-06-2019, si sono svolti presso l'impianto n. due sopralluoghi e precisamente in

data 13.02.2019 e in data 18.06.2019, a cui sono stati invitati la Città Metropolitana di Roma Capitale, il Comune di Fiano Romano e ARPA Lazio sezione di Roma;

PRESO ATTO che con rispettive note nn. U 149423 del 25.02.2019 e n. U 585752 del 22.07.2019, agli Enti e ad ARPA Lazio sono stati trasmessi i verbali dei sopralluoghi di cui al capoverso precedente, nei quali è stato rilevato quanto segue:

- Nel corso del Primo sopralluogo sono state avanzate alla Società le seguenti richieste:
 - Aggiornamento della planimetria dell'impianto indicando:
 - il nome di tutti i codici CER effettivamente stoccati e autorizzati, distribuiti sulle macro aree individuate sulla planimetria stessa, aggiornando le tabelle riportate per ciascuna delle aree dedicate;
 - i macchinari di tipo fisso, effettivamente presenti, preso atto che non sono stati rinvenuti la pressa orizzontale e il tritatore fisso, sostituito con uno di tipo mobile, che, per quanto riferito dalla Società, viene utilizzato in corrispondenza dei camini emissivi;
 - maggiori dettagli per l'individuazione della vasca di carico dei serbatoi, della parte del piazzale utilizzato come deposito temporaneo, ovvero come stoccaggio;
 - il numero degli scarrabili presenti in maniera temporanea per la movimentazione dei rifiuti;
 - l'introduzione della cella refrigerata dedicata ai codici CER a rischio infettivo (codici sanitari);
 - per quanto attiene i punti di Emissione, è stato confermato quanto già noto alla Società, ovvero la necessità di dovere adeguare i punti di prelievo per i controlli nel rispetto della Normativa Vigente sulla sicurezza, migliorando le condizioni di accessibilità e dotandoli di quanto necessario per renderli più funzionali;
- Nel corso del secondo sopralluogo:
 - la Società ha consegnato la documentazione aggiornata sulla base di quanto emerso nel corso del primo sopralluogo e con l'ausilio della planimetria aggiornata, datata 14.06.2019, si è proceduto alla ricognizione delle aree dedicate allo stoccaggio, verificando in ciascuna di essa la presenza di apposito cartello indicante il CER stoccato collocato o su piantana, in corrispondenza del box, ovvero sul cassone e sempre su piantana, in corrispondenza delle ecoballe, nonché sugli scaffali e in contenitori in genere; nella stessa planimetria sono state riportate le aree su cui verranno collocati i CER oggetto della variante non sostanziale richiesta;
 - è stata richiesta alla Società una Relazione, con documentazione fotografica a supporto, a chiarimento dei macchinari presenti e utilizzati nell'impianto, così come da planimetria aggiornata sopra descritta, rilevando gli aspetti che sono stati variati rispetto al precedente sopralluogo;
 - per quanto attiene i punti di Emissione, la Società ha precisato di avere presentato alla Città Metropolitana di Roma Capitale, sollecitandone l'esame istruttorio, la documentazione tecnica di adeguamento dei punti di prelievo, mediante il loro abbassamento, senza allo stato avere ricevuto alcuna risposta in merito;

RITENUTO che la Società debba adempiere a quanto espresso all'ultimo punto del capoverso precedente, provvedendo ad eseguire i lavori necessari entro e non oltre 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, al fine di assicurare che i punti di prelievo per i campionamenti e le analisi alle emissioni in atmosfera siano sempre accessibili in condizioni di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così da facilitare le verifiche previste dalle prescrizioni autorizzative, riguardanti la valutazione del rispetto dei valori limiti di emissione, così come stabilito dal D.lgs. n. 152 del 03/04/2006, parte V art. 29-decies commi 3 e 41, art. 268 comma 1 lett. p)2 e art. 269 comma 93, dalla L. 21/01/1994 n. 614;

PRESO ATTO che la Società ha successivamente trasmesso:

- una nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0481531.24-06-2019, con la quale sono stati trasmessi un elaborato grafico dell'impianto aggiornato allo stato di fatto e una Relazione descrittiva dell'attività svolta, così come richiesto in sede di sopralluogo;

- una nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0864058.29-10-2019, relativa alla variante non sostanziale richiesta, con allegata una tabella aggiornata dei CER richiesti in ingresso all'impianto, dal titolo "Elenco Comparazione Codici CER a seguito di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione n. 140 del 20/12/2007, modificato con Determinazione n. G0118 del 15/02/2016";
- una nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0051626.20-01-2020, con allegati una Planimetria aggiornata dell'Impianto e un elenco dei CER, comprendente solo alcuni di quelli precedentemente richiesti, con indicazione delle rispettive Aree di stoccaggio;

RITENUTO di potere acconsentire all'integrazione dei CER in ingresso all'impianto, richiesti con l'ultima nota inviata dalla Società, in quanto compatibili per caratteristiche merceologiche e chimico fisiche con i rifiuti già autorizzati e con le operazioni gestionali autorizzate;

CONSIDERATO che rispetto al Decreto Commissariale 140/2007 e alle successive Determinazioni di approvazione di variante non sostanziale, n. G04708 del 13.12.2013 e n. G0118 del 15.02.2016:

- 1) non vengono variati né ampliati gli impianti di trattamento autorizzati;
- 2) non si configurano variazioni dell'impatto ambientale derivante dall'attività connessa con il ciclo di lavorazione proposto;
- 3) restano immutati, le quantità annuali dei rifiuti gestibili nell'impianto, che rimangono pari a 10.722 ton/anno, di cui 3.466 ton pericolosi e 7.256 ton non pericolosi, per le seguenti operazioni di stoccaggio istantaneo:

Operazione	Rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi (ton)	Totale (ton)
R13	250	250	500
D15 (D14, D13)	500	500	1.000

RILEVATA la necessità che la Società entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto provveda a rinnovare le garanzie finanziarie, così come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, come modificata con la DGR n. 5 del 17.01.2017, secondo quanto riportato nel seguente prospetto, che corrisponde a quello trasmesso dalla Società:

		Rifiuti pericolosi P			Rifiuti non pericolosi NP			P + NP
		(ton)	€/ton	Garanzie - €	(ton)	€/ton	Garanzie - €	Totali Garanzie - €
Stoccaggio istantaneo max 1500 ton	R13	250	200	50.000	250	100	25.000	75.000,00
	D15	500	200	100.000	500	100	50.000	150.000,00
	Totali	750		150.000	750		75.000	225.000,00
	R12	3466	15	(*) 51.990	7256	10	72.560	172.560,00
(*) si considera il valore minimo di € 100.000 Importo Garanzie Finanziarie								€ 397.560,00

RILEVATO che la Società è in possesso dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento 04, Servizio 03, con Determinazione del 21/04/2011, n. R.U. 2654, nonché dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dai bagni, dall'impianto di autolavaggio e delle acque di prima pioggia depurate, nella pubblica fognatura delle acque nere, sita in via del Progresso e recapitante al Depuratore "Prato della Corte", rilasciata dal Comune di Fiano Romano con Determinazione n. 01 del 25.01.2017;

RILEVATO che la Società con nota PEC, acquisita al protocollo regionale al n. I.0064910.23-01-2020, ha trasmesso la Determinazione allo scarico rilasciata dal Comune di Fiano Romano di cui al capoverso precedente, nonché una planimetria aggiornata dell'impianto, che si va ad allegare al presente provvedimento identificandola come Appendice "II" all'Allegato "I";

PRESO ATTO che la Società ha adempiuto al pagamento degli oneri istruttori così come previsto dalla Normativa vigente, come da copie dei Bonifici emessi a favore della Regione Lazio, datati 19.07.2016 e 22.06.2018, rispettivamente per il rinnovo e per la perizia di variante;

VERIFICATO che la richiesta di rinnovo comprende quanto previsto dalla DGR n. 239/2008 e che l'istanza di variante non ricade nella fattispecie di modifica sostanziale, ai sensi del comma 14 dell'art. 15 della L.R. 27/98 e s.m.i., in quanto, in linea con i criteri dettati per le varianti non sostanziali dalla D.G.R. del Lazio 239/2008:

- non comporta aumenti delle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati, istantanei, giornalieri e annuali;
- l'introduzione dei nuovi CER in ingresso sono merceologicamente simili a quelli previsti dalla vigente autorizzazione, alcuni appartenendo alla stessa famiglia (prima coppia di numeri del CER);
- non prevede la gestione di rifiuti con caratteristiche qualitative diverse da quelli già gestiti e autorizzati; non presuppone ampliamenti e/o potenziamento dell'impianto in esercizio;
- non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di poter rilasciare l'atto di rinnovo dell'Atto Autorizzativo posseduto dalla Società e di autorizzazione alla sua modifica non sostanziale, con l'inserimento dei CER in ingresso all'impianto, richiesti con l'ultima nota pervenuta, prot. reg. n. I.0051626.20-01-2020, che, insieme a quelli già autorizzati sono stati riportati nella Tabella costituente l'Appendice "I" all'Allegato "I" al presente provvedimento;

DETERMINA

- per quanto espresso in premessa che integralmente si richiama, relativamente all'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (deposito preliminare e messa in riserva), sito in via della Mola Saracena, località "Prato della Corte", Fiano Romano (RM), gestito dalla Società "Azienda Recupero Ecologico Ambientale S.R.L.", in sigla "A.R.E.A. 58 S.R.L." (di seguito Società), C.F.05521460583 e P.IVA 01409061007;
 - 1) di rilasciare alla Società A.R.E.A. 58 S.R.L. il presente provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) e l – bis), dei commi 19 e 12 dell'art. 208 D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., della D.G.R. 239/08, punti 3.2.1 e 3.2.2 delle "Prime Linee Guida..." e ai sensi del comma 14 dell'art. 15 della L.R. 27/98;
 - 2) di rinnovare l'autorizzazione rilasciata con Decreto Commissariale n. 140 del 20/12/2007 e modificata con Determinazioni n. G04708 del 13.12.2013 e n. G01118 del 15.02.2016, per modifiche non sostanziali e n. G04344 del 06.04.2018 di voltura da Demolizioni Pomili S.r.l. alla Società Area 58 Srl, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. della D.G.R. 239/08 e dell'art 15, comma 14, art. 16 della Legge Regione Lazio 27/98, per una durata di anni 10, per effetto dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
 - 3) di approvare la variante non sostanziale richiesta, consistente nell'integrazione di nuovi CER, come evidenziati nell'Appendice "I" all'Allegato "I" al presente provvedimento, che comprende l'elenco di tutti i CER autorizzati, con l'indicazione delle relative Aree di stoccaggio;
 - 4) di subordinare l'efficacia del presente atto alla presentazione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica, delle garanzie finanziarie rideterminate in € 397.560,00, e relativa accettazione da parte degli uffici regionali, così come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, come modificata con la DGR n. 5/2017; nella polizza di fidejussione, che dovrà avere come beneficiario la Regione Lazio e dovrà avere durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto, alla D.G.R. 239/2009 e alla DGR n. 5 del 17.01.2017;
 - 5) di approvare i seguenti elaborati e di allegarli al presente provvedimento, andandone a costituire parte integrante e sostanziale:
 - l'Allegato "I", "Condizioni da rispettare", con l'Appendice "I", contenente l'elenco dei CER autorizzati in ingresso, con indicazione delle relative Aree di stoccaggio;

- la nuova planimetria denominata “PLANIMETRIA GENERALE POST - OPERAM”, datata 16/01/2020, che costituisce l’Appendice “II” al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, che reca l’indicazione delle aree di stoccaggio, dei camini delle emissioni diffuse e dei pozzetti fiscali degli scarichi;
- 6) di disporre che la Società ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nell’Allegato “I”, "Condizioni da rispettare", avendo cura di salvaguardare le vigenti disposizioni in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza garantendo l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente;
- 7) di disporre che con la notifica del presente provvedimento, il precedente Decreto Commissariale n. 140 del 20/12/2007 e ss.mm.ii. andrà a decadere;
- 8) di stabilire che:
- il rilascio del presente provvedimento non esonera la Società ad acquisire o rinnovare ulteriori autorizzazioni che si rendessero necessarie per il regolare esercizio dell’impianto, non espressamente concesse dal presente provvedimento;
 - il presente provvedimento potrà essere riesaminato dall’Autorità competente in qualunque momento;
 - i documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente Determinazione sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso gli Uffici della Direzione regionale competente in materia di Rifiuti;
 - copie cartacee delle planimetrie allegate al presente provvedimento, opportunamente timbrate e siglate, dovranno essere consegnate alla Società, al fine di consentire di metterlo a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

Il presente provvedimento sarà notificato alla AREA 58 S.r.l. e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma, alla Città Metropolitana di Fiano Romano (RM) Capitale, al Comune di Fiano Romano (RM) nonché sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRETTORE REGIONALE

(ing. Flaminia Tosini)

ALLEGATO "I"

CONDIZIONI DA RISPETTARE

relative alla Determinazione n. _____ del _____

Gestore : "Azienda Recupero Ecologico Ambientale 58 S.r.l." ("A.R.E.A. 58 S.r.l.")
C.F. e P.IVA : C.F.05521460583 e P.IVA 01409061007
Sede Legale e Operativa: Località "Prato della Corte", via della Mola Saracena snc, Comune di Fiano Romano (RM), Piazza della Croce Rossa, n.1 – 00161 Roma
Scadenza : 10 (dieci) anni

LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi è localizzato in Località "Prato della Corte", via della Mola Saracena snc, Comune di Fiano Romano (RM), su terreno identificato al N.C.E.U. al Foglio n. 37, Particelle 191 e 198.

A. ELENCO CODICI CER AMMESSI ALL'IMPIANTO

La Società è **autorizzata** a ricevere in ingresso all'impianto i rifiuti di cui all'elenco contenuto nel sub Allegato_1 al presente documento.

B. AREE DI STOCCAGGIO

I rifiuti, ammessi all'impianto, sono disposti secondo la planimetria di cui al suballegato_2 al presente documento.

C. CAPACITA'

La Società è **autorizzata** a ricevere annualmente una quantità complessiva di rifiuti pari a **10.722 tonnellate**, di cui un massimo di **3.466 t** di rifiuti pericolosi e una corrispondente quantità minima di 7.256 t (10.722-3.466), tenuto conto che la quantità annuale dei rifiuti non pericolosi varia in funzione della quantità dei rifiuti pericolosi in ingresso;

L'operazione **R12** è **autorizzata** per 10.722 tonnellate/anno, di cui fino a 3466 tonnellate sui rifiuti pericolosi:

Capacità totale autorizzata (R12):	10.722 ton/anno
Rifiuti pericolosi	fino a un massimo di 3466 tonnellate/anno
Rifiuti non pericolosi	minimo 7256 ton/anno
Stoccaggio istantaneo R13, D15 (D14, D13)	1.500 ton
Stoccaggio istantaneo rifiuti pericolosi	fino a un massimo di 750 ton (di cui 250 t in R13)
Stoccaggio istantaneo rifiuti non pericolosi	minimo 750 ton
Operazione autorizzata R12:	10.722 ton/anno
Rifiuti pericolosi	fino a un massimo di 3466 ton/anno
Rifiuti non pericolosi	minimo 7.256 ton/anno

Lo stoccaggio istantaneo (operazioni R13/D15/D14/D13) autorizzato è di **1.500 tonnellate di rifiuti**, di cui fino a un massimo di 750 t di rifiuti pericolosi e una corrispondente quantità minima di 750 t (1.500-750),

tenuto conto che lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non pericolosi varia in funzione di quello dei rifiuti pericolosi, articolati come segue:

operazione	Rifiuti pericolosi (ton)	Rifiuti non pericolosi (ton)
R13	250	250
D15 (D14, D13)	500	500
R12	3.466	7.256

D. OPERAZIONI AUTORIZZATE

La Società è **autorizzata** alle operazioni riportate nella seguente Tabella:

R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
R12 (*)	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D13 (**)	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

(*) In mancanza di altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.

Tale operazione dovrà essere condotta sempre nel rispetto delle normative ambientali vigenti ed in conformità all'autorizzazione vigente.

(**) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12,

Per ogni singolo codice CER, sono autorizzate una o più operazioni tra quelle autorizzate (indicate nella succitata tabella_02), secondo quanto riportato in suballegato_01.

F. PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

Nello svolgimento dell'attività in autorizzazione la Società dovrà, in particolare, avere cura di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. svolgere la propria attività nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria vigente, avendo cura di salvaguardare la salute dei cittadini e dei lavoratori, l'ambiente, la flora e la fauna;
2. dotare i lavoratori operanti nell'impianto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e garantire tutte le condizioni necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81 del 9 aprile 2008, Attuazione dell'art 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 106;
3. dotare la superficie del settore di conferimento di sistemi di impermeabilità e raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. nell'area di stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute efficienti tutte le opere provvisorie e definitive già realizzate, atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di

deflusso, la protezione delle falde acquifere e dei suoli da agenti tossici ed inquinanti; in particolare le pavimentazioni devono seguire a mantenere le caratteristiche e gli accorgimenti che garantiscono la loro impermeabilità a qualsiasi eventuale sversamento accidentale, garantendo il mantenimento costante del loro buono stato di conservazione, al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;

5. mantenere in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione e uso predisposti dalla ditta Società fornitrice;
6. accettare i rifiuti solo previa acquisizione da parte del titolare dell'impianto di produzione della caratterizzazione dello stesso, da compiersi in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in particolare, per quanto attiene agli AEE, dovrà acquisire informazioni dettagliate sul contenuto di sostanze pericolose, nonché sul punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE; tali informazioni dovranno essere disponibili al momento delle verifiche di ARPA Lazio;
7. caratterizzare il rifiuto in uscita secondo quanto previsto dall'Allegato D al 152/06 e dal DM 27/09/2010 come modificato con il con il D.M. dell'ambiente 24 giugno 2015, con particolare riferimento all'art. 2 e allegato 1 dello stesso DM, rubricati come "caratterizzazione di base" ed ancor più in particolare con particolare riferimento alla lettera k del punto 2 del medesimo Allegato 1, qualora si scelga di destinare il rifiuto alla filiera dello smaltimento;
8. gestire i rifiuti normalmente destinati a recupero (es. oli esausti) in maniera separata dal medesimo rifiuto "recuperabile", fermo restando che questa deve costituire una situazione sporadica e documentata;
9. predisporre una relazione ovvero un diagramma di flusso che spieghi la gestione dei rifiuti, con esplicitazione della effettiva attività svolta nel caso D13 e R12;
10. gestire le eventuali operazioni di raggruppamento previo accertamento preliminare e certificazione da parte del Tecnico responsabile dell'impianto, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui al D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 (relativamente alla gestione degli impianti di stoccaggio) e sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, certificate da tecnico competente. Il raggruppamento non deve dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti nel rispetto dell'art. 187 del D.lgs. 152/06";
11. adottare, durante le operazioni di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo di ordine igienico sanitario, ambientale, ed al propagarsi di cattivi odori; lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà avvenire all'interno degli spazi richiamati nell'elaborato grafico, distinguendo opportunamente quelli contenenti sostanze pericolose, da quelle contenenti sostanze non pericolose. La Società non potrà ricevere presso l'impianto contenitori maleodoranti o non integri ovvero privi di etichetta o per i quali non risulti certo il contenuto originario;
12. nello svolgimento dell'attività, la Società A.R.E.A. 58 S.r.l. dovrà avere cura di stoccare i rifiuti presso le aree individuate in planimetria; in particolare, lo stoccaggio dovrà avvenire in modo ordinato e tale da garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto di ogni forma di sicurezza per persone e cose, oltre che il passaggio per consentire la verifica da parte dei soggetti incaricati dagli enti di controllo;
13. distinguere le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
14. distinguere il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
15. collocare i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

16. effettuare lo stoccaggio dei fusti o cisternette all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare i tre piani;
17. raggruppare i contenitori per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
18. stoccare i rifiuti da recuperare separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti;
19. realizzare lo stoccaggio dei rifiuti in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
20. gestire i rifiuti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 ritenendo, dunque, prioritaria l'operazione di recupero; in particolare per i rifiuti da imballaggio classificati con il capitolo "15" attenersi a quanto disposto dall'art. 226 del D.Lgs. 152/06; la destinazione di tali rifiuti in uscita dall'impianto dovrà essere comunicata con cadenza semestrale alla Regione;
21. gestire i RAEE afferenti a qualsiasi capitolo di cui l'elenco in appendice I, in conformità al D.lgs. 151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"; a tal riguardo, all'interno dell'impianto dovrà essere sempre presente un rivelatore portatile di radiattività;
22. gestire i rifiuti pericolosi in conformità alle "norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti pericolosi" e "norme tecniche generali per gli impianti di messa in riserva dei rifiuti pericolosi" di cui al D.Lgs. 161/2002;
23. gestire i rifiuti sanitari in conformità al DPR 15 luglio 2003, n. 254 *"regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*;
24. gestire le batterie, pile e accumulatori in genere, afferenti a qualsiasi capitolo di cui l'elenco in appendice I in conformità al D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
25. gestire tra gli oli usati minerali autorizzati, almeno quelli con CER 13.02.08* e 13.08.02*, solo con il mantenimento dell'iscrizione al C.O.O.U. (Consorzio Obbligatorio Olio Usati), da documentare a semplice richiesta da parte degli organi di controllo; tale iscrizione può essere omessa solo nel caso che detti codici non vengano gestiti;
26. gestire l'olio usato vegetale, individuato dal codice CER 20 01 25, solo con il mantenimento dell'iscrizione al C.O.N.O.E. (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti), da documentare a semplice richiesta da parte degli organi di controllo; tale iscrizione può essere omessa solo nel caso che detto codice non venga gestito;
27. gestire il codice 17 06 05* "materiali da costruzione contenenti amianto" esclusivamente con l'operazione D15 o R13 al fine del successivo trasporto ad impianti di destinazione finale. Tali rifiuti potranno essere gestiti dalla Società solo se provenienti da un piano di bonifica redatto in conformità al D.lgs. 29 luglio 2004, n. 248, che preveda espressamente un piano di lavoro che contempli il deposito temporaneo e/o lo stoccaggio. Tale documentazione dovrà essere conservata dalla Società per almeno 5 anni dalla ricezione del carico;
28. dotare l'impianto di segnaletica orizzontale e verticale al fine di consentire il corretto transito dei veicoli all'interno delle aree di impianto;

29. organizzare il settore della messa in riserva in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal decreto 161/02 (all'allegato 1, suballegato 1) ed opportunamente separate;
30. contrassegnare dette aree con tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico, e, come previsto dalla legge sull'etichettatura, le caratteristiche di pericolosità delle sostanze in stoccaggio ed in trattamento, gli adempimenti in caso di primo soccorso;
31. stoccare i rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, in modo che non possano venire a contatto tra loro;
32. effettuare la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
33. adottare tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere utilizzato idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
34. esercire l'impianto nel suo complesso cercando di evitare la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto;
35. procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dalle aree di transito e comuni all'impianto al di fuori delle aree di stoccaggio;
36. prevedere la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio, deve essere, inoltre, garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose;
37. procedere, alla conclusione di ogni giornata lavorativa, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dalle aree di transito e comuni all'impianto al di fuori delle aree di stoccaggio;
38. la Società non può svolgere alcuna operazione di recupero che comporta *"la cessazione della qualifica di rifiuto"*, in quanto è autorizzata a svolgere solo operazioni di recupero R13 e R12;
39. l'autorizzazione di ulteriori attività presso l'impianto, dovrà acquisire preventivamente il nulla osta dell'Amministrazione regionale;
40. consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
41. i dati del monitoraggio delle acque sotterranee entro il 31 gennaio di ciascun anno dovranno essere trasmessi ad ARPA Lazio sezione di Roma (per gli aspetti qualitativi) e all'Area regionale competente in materia di rilevamento e trasmissione dei dati idrometeorologici e mareografici regionali, secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa (attualmente la competenza è in carico all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area "Prevenzione, Pianificazione e Previsione - Centro Funzionale Regionale") (per gli aspetti quantitativi);
42. garantire la manutenzione del manufatto fuori terra, del sistema di chiusura a tenuta stagna e della piattaforma cementata, realizzati intorno al bocca dei pozzi e dei piezometri presenti all'interno

dell'impianto, a loro protezione, in considerazione della loro intrinseca pericolosità come via preferenziale di contaminazione della falda;

43. mantenere pozzi spia, a monte e a valle rispetto alla direzione di scorrimento della falda, ai sensi del DGR 222 del 25/03/2005 per il monitoraggio delle acque profonde;
44. mantenere accessibile il pozzetto di campionamento a monte dello scarico delle acque depurate, permettendo l'accesso a tutti gli organi di controllo (A.S.I., A.R.P.A., N.O.E. ecc.);
45. sottoporre l'unità di pesa degli automezzi alle prove di taratura nel rispetto di quanto richiamato in materia dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182;
46. limitare l'impatto acustico derivante dall'esercizio dell'impianto che non dovrà superare i limiti previsti dalla normativa vigente;
47. non apportare modifiche all'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
48. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
49. mantenere l'autorizzazione per l'uso delle specifiche infrastrutture consortili in carico al Consorzio Prato della Corte, nel Comune di Fiano Romano;
50. ottenere preventivamente dalla Autorità regionale il relativo N.O., qualora s'intenda avviare nell'impianto nuove operazioni di gestione dei rifiuti in regime C.d. semplificato, ai sensi dell'art. 214, D.lgs. n. 152/06;
51. comunicare, qualora ciò avvenga, entro trenta giorni, alla Regione la variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, di modifica del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico. Alla scadenza di ogni anno, la Società dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;

Ferme restando le altre sanzioni previste dalla Legge, il mancato adempimento alle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 210 comma 4 del D.Lgs. 152/06;

L'adempimento delle prescrizioni sopra riportate non esonera la Società dal rispetto delle normative vigenti regolanti le attività autorizzate anche se non puntualmente richiamate nel presente provvedimento;

Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti.

MODALITÀ DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

52. La Società dovrà comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti e dovrà provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
53. la Società, al termine dell'attività e/o qualora non intervenga il rinnovo, dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento e procedere alla messa in sicurezza e ripristino del sito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

54. ai fini dei successivi adempimenti, la Società dovrà dare comunicazione alla Regione Lazio, all'Arpa Lazio e alla competente Amministrazione di Città Metropolitana di Roma Capitale dell'avvenuta messa in sicurezza del sito;
55. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, la Società è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

IL DIRETTORE REGIONALE

(ing. Flaminia Tosini)

Copia

ELENCO RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO - PERICOLOSI

CER	DESCRIZIONE
06 13 02*	Carbone attivato esausto (tranne 06 07 02)
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 21*	Residui di vernici o sverniciatori
08 03 17*	Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02*	Soluzione di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	Soluzione di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	Soluzioni fissative
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 02 08*	Altri oli motore, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01*	Oli isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 07*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 08 02*	Altre emulsioni
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi PCB o da essi contaminati
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminati, diversi da quelle di cui alla voce 16 02 09*
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 03 03*	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
6 06 01*	Batterie al piombo
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio
17 04 10*	Cavi impregnati di olio di catrame, di carbone e altre sostanze pericolose
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 08*	Medicinali citotossici e citostatici
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
19 01 10*	Carbone attivato esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
20 01 13*	solventi
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

ELENCO RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO – NON PERICOLOSI

02 03 04	Scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciore e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
08 01 12	Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 03 08	Rifiuti acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 02 11	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle alla voce da 16 02 09 a 16 02 13
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

ELENCO CER (integrati con la variante)

08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici
13 03 10 *	altri oli isolanti e termoconduttori
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel
16 02 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 06 *	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 27 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

ELENCO CER AUTORIZZATI

APPENDICE "I"

CER	R13 – D15	AREA DI STOCCAGGIO
02 03 04	X	AREA A 12
03 01 05	X	AREA 06 BIS
06 13 02 *	X	AREA A 11
08 01 11 *	X	AREA A 10 / AREA A 11
08 01 12	X	AREA A 15
08 01 18	X	AREA A 15
08 01 21 *	X	AREA A 01 / AREA A 10
08 02 01	X	AREA A 12
08 03 08	X	AREA A 15
08 03 13	X	AREA A 15
08 03 15	X	AREA A 15
08 03 17 *	X	AREA A 11
08 03 18	X	AREA 06 BIS / AREA A 02
08 04 10	X	AREA A 12
08 04 12	X	AREA A 15
08 04 14	X	AREA A 15
09 01 01 *	X	AREA 01
09 01 02 *	X	AREA 01
09 01 03 *	X	AREA 01
09 01 04 *	X	AREA 01
09 01 05 *	X	AREA 01
12 01 05	X	AREA A 12
12 01 08 *	X	AREA A 11
12 01 16 *	X	AREA A 10 / AREA A 11
12 01 17	X	AREA A 12
12 01 21	X	AREA A 14
12 03 01 *	X	AREA 01
13 01 10 *	X	AREA 05
13 01 11 *	X	AREA 05
13 01 13 *	X	AREA 05
13 02 08 *	X	AREA 05
13 03 01 *	X	AREA 01
13 03 07 *	X	AREA 01
13 03 10 *	X	AREA 05
13 07 01 *	X	AREA 05
13 08 02 *	X	AREA 05
14 06 03 *	X	AREA 01 / AREA A 11

14 06 04 *	X	AREA A 10 / AREA A 11
15 01 01	X	AREA 06 BIS
15 01 02	X	AREA 06 BIS
15 01 03	X	AREA 06 BIS
15 01 04	X	AREA A 14
15 01 06	X	AREA 06 BIS
15 01 10 *	X	AREA A 06 (PERICOLOSI) / AREA A 10
15 01 11 *	X	AREA A 06 (PERICOLOSI)
15 02 02 *	X	AREA A 11 / AREA A 17 / AREA A 01
15 02 03	X	AREA 06 BIS
16 01 03	X	AREA 06 BIS / AREA A 16
16 01 07 *	X	AREA A 11 / AREA A 13
16 01 12	X	AREA 06 BIS / AREA 15
16 01 14 *	X	AREA A 01 / AREA A 02
16 01 17	X	AREA A 14
16 01 18	X	AREA A 14
16 01 19	X	AREA 06 BIS / AREA A 16 / AREA A 13
16 01 20	X	AREA 06 BIS / AREA A 16
16 02 09 *	X	AREA A 11
16 02 10 *	X	AREA A 10 (PERICOLOSI)
16 02 11 *	X	AREA A 06 BIS
16 02 13 *	X	AREA A 06 (PERICOLOSI)
16 02 14	X	AREA A 06 BIS
16 02 15 *	X	AREA A 11
16 02 16	X	AREA A 12
16 03 03 *	X	AREA A 06 (PERICOLOSI)
16 03 04	X	AREA A 12
16 03 05 *	X	AREA A 11
16 03 06	X	AREA A 12
16 05 04 *	X	AREA A 10 (PERICOLOSI)
16 06 01 *	X	AREA A 06 (PERICOLOSI)
16 06 02 *	X	AREA A 06 (PERICOLOSI)
16 06 04	X	AREA A 06 BIS
16 06 05	X	AREA A 06 BIS
16 06 06 *	X	AREA A 06 (PERICOLOSI)
16 07 08 *	X	AREA 05 - AREA A 10 (PERICOLOSI)
16 10 01 *	X	AREA A 11
16 10 03 *	X	AREA A 11
17 02 01	X	AREA 06 BIS / AREA A 13

17 02 02	X	AREA 06 BIS / AREA A 16
17 02 03	X	AREA 06 BIS
17 02 04 *	X	AREA A 02
17 03 02	X	AREA A 13
17 04 01	X	AREA A 14
17 04 02	X	AREA A 14
17 04 03	X	AREA A 14
17 04 04	X	AREA A 14
17 04 05	X	AREA A 14
17 04 06	X	AREA A 14
17 04 07	X	AREA A 14
17 04 10 *	X	AREA A 10 (PERICOLOSI)
17 04 11	X	AREA A 14
17 05 03 *	X	AREA A 02
17 05 07 *	X	AREA A 02
17 06 01 *	X	AREA A 10 (PERICOLOSI)
17 06 03 *	X	AREA A 11 / AREA A 04 / AREA A 06
17 06 04	X	AREA A 12 / AREA A 18 / AREA A 13 / AREA A 15
17 06 05 *	X	AREA A 10 (PERICOLOSI)
17 08 02	X	AREA A 15 / AREA A 12
17 09 03 *	X	AREA A 02
17 09 04	X	AREA A 15
18 01 03 *	X	AREA A 01
18 01 04	X	AREA A 12
18 01 06 *	X	AREA A 01
18 01 07	X	AREA A 12
18 01 08 *	X	AREA A 02
18 01 09	X	AREA A 12
18 02 02 *	X	AREA A 01
18 02 03	X	AREA A 12
19 01 10 *	X	AREA A 10 (PERICOLOSI)
19 08 12	X	AREA A 15
19 09 05	X	AREA A 12
19 12 02	X	AREA A 16
19 12 07	X	AREA A 13
19 12 11 *	X	AREA A 06 (PERICOLOSI)
19 12 12	X	AREA A 12 / AREA A 13 / AREA A 16
20 01 01	X	AREA 06 BIS
20 01 02	X	AREA 06 BIS

20 01 08	X	AREA A 12
20 01 10	X	AREA 06 BIS
20 01 11	X	AREA 06 BIS
20 01 13 *	X	AREA 02
20 01 21 *	X	AREA A 10 (PERICOLOSI)
20 01 23 *	X	AREA A 11 / AREA A 02
20 01 25	X	AREA A 12 / AREA A 05 BIS
20 01 27 *	X	AREA 05
20 01 28	X	AREA A 15
20 01 31 *	X	AREA 01
20 01 32	X	AREA A 12
20 01 33 *	X	AREA 06 (PERICOLOSI)
20 01 34	X	AREA 06 BIS
20 01 35 *	X	AREA A 11 / AREA 02
20 01 36	X	AREA A 12
20 01 38	X	AREA 06 BIS
20 01 39	X	AREA 06 BIS
20 01 40	X	AREA A 14
20 02 03	X	AREA A 12
20 03 01	X	AREA 06 BIS / AREA A 16 / AREA A 13
20 03 07	X	AREA 06 BIS

QUANTITÀ ANNUALI AUTORIZZATE: 10.722 ton/anno, di cui 3.466 ton pericolosi e 7.256 ton non pericolosi

STOCCAGGIO ISTANTANEO: R13: 500 ton, di cui:

- R13: 500 ton, di cui: 250 ton di Rifiuti pericolosi; 250 ton di Rifiuti non pericolosi -
- D15 (D14, D13): 1000 ton, di cui: 500 ton di Rifiuti pericolosi e 500 ton di Rifiuti non pericolosi

IL DIRETTORE REGIONALE
(ing. Flaminia Tosini)

